

comunicazione all'ente di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dai singoli enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'ente.

5. Gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

6. Gli enti sono tenuti a trasmettere annualmente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicata da ciascuna O.S. gli elenchi nominativi dei propri iscritti comprensivi dei dati di interesse per le OO.SS. medesime, purché nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Art. 39.

Pari opportunità

1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso gli enti, ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro novanta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. In occasione del rinnovo del CPO il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.

5. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con le OO.SS. rappresentative, secondo le procedure individuate dal presente contratto.

6. Gli enti garantiscono gli strumenti per il funzionamento dei comitati, mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro attività.

Art. 40.

Trattamento giuridico economico dei dipendenti in particolari situazioni di stato

1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del C.C.N.L. quadro del 7 agosto 1998, compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare mensile, dagli eventuali incrementi economici derivanti dalla progressione economica, dalla indennità integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, nonché dal trattamento economico accessorio fisso e ricorrente e con carattere di generalità.

2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione di livello nel profilo, di profilo e di quella economica.

3. Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il collocamento in aspettativa, retribuita o non retribuita, per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli di titolarità, l'accertamento di cui all'art. 4, comma 6, del C.C.N.L. 5 marzo 1998 (II biennio), è effettuato ove l'aspettativa sia utile ai fini dell'anzianità di servizio in base alle disposizioni applicate, con le modalità definite dal comma 7 del medesimo art. 4; l'accertamento è effettuato per l'aspettativa retribuita alla scadenza dei periodi utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non retribuita al termine e tenuto conto dell'intera durata dell'aspettativa stessa.

4. Le verifiche di cui agli articoli 53 e 54 del C.C.N.L. 21 febbraio 2002 e l'accertamento di cui all'art. 4, comma 6, del C.C.N.L. 5 marzo 98, II biennio, nei confronti dei dipendenti che fruiscono di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti, sono effettuate dal legale rappresentante dell'ente, tenuto conto anche degli elementi informativi forniti dall'organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l'attività stessa.

Art. 41.

Buono pasto

1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a € 7,00.

Art. 42.

Norma di rinvio

1. Le Parti convengono di rimandare ad apposita sequenza contrattuale l'attuazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni del presente C.C.N.L., tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel comparto.

TABELLA A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare.
Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità.

Posizione economica	dal 1.1.02	dal 1.1.03
Isp. Gen. r.e.	76,38	50,39
Dir. Div. r.e.	71,09	46,90
IV	61,38	40,49
V	55,62	36,69
VI	50,86	33,55
VII	46,53	30,70
VIII	43,87	28,94
IX	41,66	27,48

TABELLA B

Nuova retribuzione tabellare
Valori in euro per 12 mensilità.

Posizione economica	Tabellare al 31.12.2001	IIS al 31.12.2001	dal 1.1.02	dal 1.1.03 ⁽¹⁾
Isp. Gen. r.e.	18.483,14	6.972,14	19.399,71	26.976,52
Dir. Div. r.e.	16.825,00	6.866,15	17.678,05	25.106,96
IV	13.826,06	6.628,43	14.562,57	21.676,88
V	12.006,07	6.529,47	12.673,49	19.643,25
VI	10.516,61	6.433,40	11.126,93	17.962,97
VII	9.149,03	6.359,16	9.707,44	16.434,99
VIII	8.305,14	6.314,51	8.831,55	15.493,34
IX	7.607,92	6.275,19	8.107,82	14.712,79

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2003 comprende ed assorbe l'Indennità Integrativa Speciale.